



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(PROVINCIA DI ROMA)

Deliberazione del Consiglio comunale - Copia

N. del registro 36 Data 10 settembre 2014	OGGETTO:	I.U.C. Anno 2014- Aliquote Tributi Servizi Indivisibili TASI
--	----------	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese settembre alle ore 14:12 e seguenti nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed urgente in seconda convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti		CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1.	BOCCIA PASQUALE	X		10.	LUCATELLI MONIA		X
2.	BARBANTE ROBERTO	X		11.	SERAFINI GIORGIO	X	
3.	SCIAMPICOTTI MARIKA	X		12.	SANTANGELI LUCA		X
4.	QUERINI MAURIZIO	X		13.	FONDI ENRICO	X	
5.	TRINCA VALENTINA	X		14.	GATTA MARIO	X	
6.	FEI MAURO	X		15.	ROMEI DANILO	X	
7.	SELLATI ROBERTO	X		16.	CRESTINI EMANUELE	X	
8.	FERAZZOLI LUIGI		X	17.	DE SANTIS MAURIZIO	X	
9.	PIZZICONI SIMONE		X				

Assegnati n.	
In carica n.	

Fra gli assenti sono giustificati i signori Consiglieri:

Presenti n.	13
Assenti n.	4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig.ra Marika Sciamplicotti nella sua qualità di Presidente del Consiglio
 - Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Stefania Panzironi. La seduta è PUBBLICA.
- Nominati scrutatori i signori: Barbante Roberto, Serafini Giorgio e Gatta Mario

IL PRESIDENTE introduce l'argomento chiedendo al Consiglio, che accetta, di dare per letta la proposta di delibera sotto riportata:

“IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso e considerato che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della tributo e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ai sensi del comma 677, il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
- ai sensi del comma 678, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 13, comma 8 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 e ss.mm.ii., l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

- l'art. 1, commi 707 e 708 della legge 27/12/2013 n. 147, escludono dall'applicazione dell'IMU:
 - l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
 - i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 11/06/2014 sono state determinate per l'anno 2014 le aliquote e detrazioni IMU nelle seguenti misure:
 - ALIQUOTA DI BASE: 1,06% da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;
 - ALIQUOTA abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,5%
 - detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le sue pertinenze e per gli immobili assimilati in € 200,00 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza del suo ammontare;

Rilevato che:

- il comma 683 della predetta Legge prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- per servizi indivisibili si intendono servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del comune
- il Decreto Ministero Interno del 18 luglio 2014 differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 30 settembre 2014;
- con nota prot.n. 28926 del 02/09/2014 il MEF precisa che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti concernenti la TASI sono efficaci solo a seguito della loro pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale che deve avvenire entro il 10/09/2014;
- con la nota suddetta il MEF precisa altresì che la circostanza che, per l'anno 2014, la data per l'approvazione del bilancio degli enti locali sia stata prorogata al 30 settembre

2014 non incide sulla vigenza del termine del 10 settembre 2014 fissato per la trasmissione delle deliberazioni e dei regolamenti relativi alla TASI, con la conseguenza che entro tale ultima data i comuni sono tenuti a trasmettere esclusivamente atti che costituiscano manifestazione della volontà definitiva dell'Ente in materia di TASI;

- al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili relativi a pubblica sicurezza e vigilanza, servizi cimiteriali, illuminazione pubblica, servizi sociali, derattizzazione e prevenzione randagismo per un importo stimato in circa € 1.400.000,00 è necessario provvedere alla fissazione per l'anno 2014 delle aliquote TASI;

Richiamati:

- il D.Lgs. 267/2000;
- la Legge 147/2013;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DELIBERA

1. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali per:

- abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
- unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE a condizione che non risultino locate;

b) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

Di seguito il capogruppo Emanuele CRESTINI legge la nota protocollata in data odierna al numero 22950 (All."C) e conclude sostenendo che per i motivi esposti, nella sua veste di capogruppo e consigliere comunale, abbandonerà per protesta contro il comportamento scorretto della Maggioranza, la corrente seduta.

Il consigliere Mario GATTA chiede al Segretario Comunale se le contestazioni sollevate sono fondate o se la convocazione del presente consiglio è regolare.

Il SEGRETARIO COMUNALE risponde che il consiglio è stato regolarmente convocato.

A questo punto della trattazione escono i consigliere Crestini e Romei risultano pertanto essere presenti in proseguimento di seduta n. 11 signori consiglieri comunali

Mario GATTA riprende sostenendo che per fare gli interessi dei cittadini di Rocca di Papa occorre far pagare chi ha debiti nei confronti del Comune e non sempre i soliti. L'Amministrazione Comunale deve recuperare i soldi da chi ce li deve dare, e non continuare a mettere tasse, che i cittadini, molto probabilmente, non potranno pagare in questo grave momento di crisi economica.

Prende di seguito la parola il PRESIDENTE che riepiloga brevemente quanto è successo in merito alla convocazione di questo Consiglio e alla revoca delle sue dimissioni, sottolineando che queste le sono state dettate dal suo senso di responsabilità, dopo aver preso atto che il Vice Presidente lunedì 8 non aveva ancora riconvocato il Consiglio per oggi.

A questo punto rientrano in aula i consiglieri Crestini e Romei risultano pertanto risultano essere presenti n. 13 consiglieri comunali.

ROMEI interviene per far presente di non aver potuto dare disposizioni nel merito in quanto nella mattinata stessa di lunedì aveva ricevuto la comunicazione della revoca delle dimissioni del Presidente Sciamplicotti

A questo punto esce il capogruppo Emanuele Crestini risultano essere presenti in proseguimento di seduta n. 12 consiglieri

Interviene Giorgio SERAFINI che sottolinea come sembri oggi (da quello che sostiene il collega Crestini) che il grosso problema del bilancio di Rocca di Papa siano le spese per i cani e sottolinea come per una accorta politica dell'Amministrazione al contrario la spesa per quei fini diminuisce di anno in anno e si dichiara dispiaciuto di dover ogni volta riascoltare certi discorsi.

Mario GATTA ribatte che se bene lui ami molto gli animali quale amministratore di questa città ritiene che in questo momento di grossa crisi è assolutamente indispensabile preoccuparsi preliminarmente e prima di tutto delle persone.

A questo punto escono i consiglieri Romei Danilo e Fondi Enrico risultano essere presenti in proseguimento di seduta n. 10 consiglieri

Non essendoci altri consiglieri che chiedono di intervenire il Presidente invita il Consiglio a passare alla votazione della proposta di delibera e, assistito dai signori scrutatori, ne proclama il seguente risultato:

PRESENTI 10
VOTI FAVOREVOLI N. 9
CONTRARI N. 1

Il Consiglio approva

Dopodichè, ritenendo l'urgenza di rendere immediatamente esecutivo il provvedimento approvato, il PRESIDENTE invita il Consiglio a votare per l'immediata esecutività dell'atto che riportata la seguente votazione:

PRESENTI 10
VOTI FAVOREVOLI N. 9
CONTRARI N. 1

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to **Marika Sciamplicotti**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Stefania Panzironi

E' copia conforme all'originale.

li 10 settembre 2014

IL SEGRETARIO
F.to Stefania Panzironi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line – sito ufficiale del comune il 10 settembre 2014 per rimanervi quindici giorni consecutivi

Li 10 settembre 2014

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO INCARICATO
(Rita Martelli)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Stefania Panzironi

ESITO CONTROLLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO